



COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI BOLOGNA
Ufficio di Presidenza

Decreto n. 10/2020 del 06 marzo 2020

Il presidente

Visto il Decreto Legge del 23 febbraio, n. 6, recante *“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

visti il D.P.C.M. del 23 febbraio 2020 ed il successivo D.P.C.M. del 25 febbraio 2020 recanti entrambi *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

vista la Direttiva n. 1 del 25 febbraio 2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione riguardante *“Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'art. 1 del decreto legge n. 6/2020”*;

visto il D.P.C.M. del 1° marzo 2020 recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

visto il Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9 *“Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

visto il D.P.C.M. del 4.3.2020 recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;

viste, in particolare, le misure di rinvio d'ufficio delle udienze disposte dall'art.10 del citato D.L. 9/2020 per le giurisdizioni civile, penale, contabile e amministrativa cui appartengono i comuni di cui all'allegato 1 del D.P.C.M. 01.03.2020 citato – c.d. *“zona rossa”*;

considerato che nella Regione Emilia Romagna, secondo i dati forniti dalla Protezione civile, si sono verificati numerosi casi di infezione del virus COVID-19, per cui tale Regione risulta attualmente la più colpita dopo la Lombardia;

considerato inoltre che l'infezione è più facilmente trasmissibile in situazioni di concentrazione di persone che si potrebbero verificare nel corso della discussione delle udienze e, soprattutto, negli spazi per l'attesa dell'utenza;

ritenuto quindi che le misure relative al rinvio d'ufficio delle udienze possono essere precauzionalmente estese anche a Commissioni Tributarie dislocate in zone diverse da quelle della c.d. zona rossa, che si trovino in condizioni di analoga emergenza;

tenuto conto che sono pervenute dagli Ordini Professionali numerose osservazioni ed eccezioni in merito all'opportunità di riprendere la discussione delle udienze e tesse a sollecitare una sospensione delle stesse fino alla cessazione dell'emergenza sanitaria;
vista la nota in data odierna della Associazione magistrati tributari che chiede di valutare l'opportunità di rinviare la cause già fissate per il mese di marzo;
atteso che le misure urgenti di contenimento del contagio contenute nel citato D.P.C.M. del 01.03.2020, da adottare per evitare assembramenti e contatti ravvicinati di persone, risultano difficilmente attuabili per il contesto degli spazi ove si celebrano le udienze e per le relative aree di attesa, nonché per il numero di fascicoli trattati e posti all'ordine del giorno;
considerato che le predette circostanze non possono garantire, nell'attuale situazione di allargamento della diffusione del virus, l'adozione di misure idonee a scongiurare il rischio di contagio, anche tenuto conto delle frequenti applicazioni di giudici da altre Commissioni Tributarie del territorio nazionale;

DISPONE

in via precauzionale, la sospensione di tutte le udienze programmate dal 9 marzo fino al 31 marzo 2020 nella Commissione Tributaria Provinciale di Bologna, con rinvio delle cause a data da destinarsi a cura dei rispettivi presidenti delle sezioni, da fissarsi in via prioritaria rispetto ai rimanenti procedimenti.

Su specifica e motivata istanza di parte sono fatti salvi i procedimenti cautelari, secondo la valutazione rimessa al Presidente della Sezione cui il fascicolo è assegnato, con delibazione in via d'urgenza ai sensi dell'art 47, comma 3, del DLgs 546/1992 o in camera di consiglio.

Si comunichi ai presidenti delle Sezioni e a tutti i componenti della Commissione.

La segreteria è altresì incaricata di comunicare la presente disposizione al presidente della Commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna e al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, nonché alle parti processuali interessate mediante pec.

f.to Il presidente
Dott. Silvio Ignazio Silvestri